

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

262^a SEDUTA

MERCOLEDI' 15 GIUGNO 2011

Presidenza del Presidente Cascio

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio dei Resoconti

INDICE

Congedi	9
Disegni di legge	
«Norme in materia di riserve in favore degli enti locali» (729-Norme stralciate/A) (Rinvio della discussione): PRESIDENTE	9
«Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (719-515-673/A) (Seguito della discussione): PRESIDENTE	10, 18, 54
DE LUCA (Misto)	15, 16, 17, 22
RUSO Pietro Carmelo, <i>assessore per le infrastrutture e la mobilità</i>	16, 18, 20, 23, 32, 40, 42, 43, 47
D'ASERO (PDL)	17, 19, 38
CRACOLICI (PD)	18, 22, 34, 40, 47, 49, 54
BUZZANCA (PDL)	20, 36
BUFARDECI (Forza del Sud)	22
MANCUSO (PDL), <i>presidente della Commissione</i>	23
MARZIANO (PD)	31
BENINATI (PDL)	33, 35, 37
CORDARO (PID)	40
CARONIA (PID)	41, 42, 43, 48
FORMICA (PDL)	42
Ordini del giorno (Comunicazione di titoli numeri 430 e 431)	9
Interrogazioni	
(Annunzio)	3
(Comunicazione di apposizione di firma)	9
Mozione	
(Annunzio)	8

La seduta è aperta alle ore 16.21

LEANZA EDOARDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

LEANZA EDOARDO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività produttive, premesso che la cooperativa Rinascita di Vittoria ha rappresentato, non solo per la provincia di Ragusa ma per tutto il Mezzogiorno d'Italia, un punto di riferimento importante per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, floricoli e agrumicoli;

considerata l'enorme valenza occupazionale che ha rivestito in questi decenni;

considerato che:

la cooperativa provvedeva all'acquisto ed alla distribuzione tra le migliaia di soci operatori di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, attrezzi, macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione fungendo da calmiera dei prezzi per il sud Italia;

la stessa è stata oggetto di una lunga ed attenta ispezione, conclusasi ormai da tempo, da parte dei funzionari del servizio di vigilanza sulle cooperative dell'Assessorato regionale Attività produttive;

per sapere:

quali i motivi che fino ad oggi hanno ostacolato l'invio di un commissario nella sede della cooperativa per cercare di poter ripristinare quelle condizioni di cui in premessa;

quali i tempi, affinché la cooperativa Rinascita di Vittoria possa essere commissariata». (1920)

DIGIACOMO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che:

in questi ultimi giorni la Regione è stata interessata da una serie di proteste e manifestazioni dei lavoratori che operano nelle diverse filiere della formazione professionale;

il commissario dello Stato ha impugnato il testo di legge, di recente approvazione, sulla formazione;

in più occasioni l'ARS, con diverse disposizioni legislative, è intervenuta per assicurare la continuità retributiva, contributiva e lavorativa (legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e loro successive modifiche ed integrazioni) sul cui positivo impianto è intervenuta pure la Corte costituzionale;

il settore necessita di un riordino per legare le filiere al tessuto economico della Regione, avviato dal Governo della Regione con una serie di provvedimenti (delibere nn. 342, 350 del 2010 e nn. 17 e 72 del 2011);

in questa fase transitoria ed urgente, occorre anche intervenire per affrontare ed assicurare il rispetto delle determinazioni legislative. In particolare è necessario un intervento per assicurare a 10.000 lavoratori il diritto ad avere assicurata la continuità lavorativa, retributiva e contributiva;

il ritardo ormai atavico con cui vengono erogate le retribuzioni al personale della formazione professionale pregiudica il diritto degli stessi a fare affidamento su una fonte di reddito;

al contrario l'erogazione diretta da parte degli uffici provinciali del lavoro è un sistema che garantisce di verificare i requisiti di ogni lavoratore e la regolarità della stessa assunzione;

considerato che:

questo sistema di erogazione metterebbe al riparo l'amministrazione regionale da pagamenti a personale assunto senza regolare autorizzazione e dopo il 31 dicembre 2008;

la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 4 ottobre 2010, ha previsto il ripristino dell'albo unico del personale della formazione professionale ex art. 14 l.r. 24/76 ed una maggior tutela al personale inserito in questo albo con il pagamento diretto dei lavoratori individuati attraverso gli uffici provinciali del lavoro;

è necessario intervenire per ragioni di pubblica utilità per di accelerare i tempi di trasferimento dei fondi dalle casse regionali al personale della formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24;

nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale può trovare applicazione, per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e regolarmente autorizzato al 31 dicembre 2008, il 2° comma dell'art. 2 della legge regionale del 22-04-1987, n. 12, anche considerando, per gli organismi nei quali sono in forza i lavoratori, le stesse somme quale anticipazione di quanto a valere sui fondi FSE POR e PAR FAS;

i lavoratori attendono da cinque mesi le retribuzioni, le spettanze pregresse, le quote di versamenti a valere sul TFP per le retribuzioni maturate ed attese;

il progetto di riforma è stato avviato dall'Assessorato regionale Istruzione con un fondo di garanzia ma non sono contestualmente previsti nel piano regionale dell'offerta formativa 2011 appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario;

ad oggi non sono state avviate le attività formative;

non sono state offerte garanzie reali e di sostegno alle ragioni dei lavoratori della formazione professionale che passano dalla riassegnazione delle ore, degli enti cui sia stato revocato l'accreditamento, affidandone l'esecuzione ad enti, aziende e società che costituiscano diretta emanazione della Regione, con l'utilizzo delle risorse già programmate nel PROF e del personale, già destinato allo svolgimento dei progetti stessi, posto in posizione di comando;

occorre assicurare agli allievi-destinatari la continuità del servizio attraverso il regolare svolgimento delle attività programmate per mezzo di un funzionario all'uopo delegato dall'Assessore regionale per l'istruzione;

è opportuno introdurre un meccanismo di pagamento in maniera tale da erogare ogni trimestre agli enti accreditati e con attività programmate e finanziate la quota del finanziamento corrispondente a quella necessaria al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;

da oltre cinque mesi gli uffici dell'Assessorato non hanno erogato le somme agli enti gestori la formazione professionale ex l.r.24/76 per la problematica relativa alla regolare tenuta del DURC;

in considerazione di tale problematica sarebbe opportuno introdurre una norma che riconduca la validità del documento unico all'ultima erogazione delle percentuali di finanziamento;

l'Assessorato non ha corrisposto quanto dovuto a fronte di sentenze definitive e/o esecutive agli enti formativi che, di fatto, impedirà il rilascio del DURC;

il sistema della formazione professionale è oggi messo a rischio a causa del ritardo dell'avvio del PROF causati dai meri errori materiali che hanno bloccato gli uffici di via Ausonia;

appare revocato il piano dell'offerta formativa 2010-2011 OIF di tipologia 'B', già predisposto dai competenti dirigenti generali del dipartimento istruzione e formazione professionale e del MIUR, ufficio scolastico per la Sicilia, in violazione della legge regionale 10/2000 e della competenza tra Stato e Regione;

la fondazione CAS onlus, ente storico della formazione ex legge regionale 24/76 è stata ammessa al prof con riserva;

non è stato ancora corrisposto alcunché a titolo di anticipazione agli enti gestori a fronte degli interventi OIF di tipologia B 2010/2011 né di I, né di II né di III anno, né per intero le anticipazioni dovute agli enti gestori a fronte delle attività OIF di tipologia B svolte negli anni 2007, 2008 e 2009, né è stata data esecuzione ai provvedimenti esecutivi di adeguamento dei parametri resi dal TAR Sicilia Palermo in favore della fondazione CAS onlus;

ritenuto che:

dagli organi di stampa locali è emersa la notizia che il settore della formazione sarà finanziato esclusivamente con fondi comunitari e non più regionali;

il settore, ed in particolare il personale della formazione, necessita delle garanzie sul futuro occupazionale e retributivo;

alcuni enti di formazione hanno avviato la messa in liquidazione con avvio della mobilità per il personale in servizio presso gli enti;

per sapere:

quali provvedimenti abbiano adottato per la problematica legata al settore della formazione;

quali provvedimenti siano stati adottati per provvedere al pagamento del personale della formazione;

quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per risolvere la problematica legata alla vicenda DURC;

lo stato di ammissione al PROF della fondazione CAS ONLUS;

l'entità e la tipologia dei finanziamenti per il settore della formazione;

lo stato dei pagamenti agli enti gestori in relazione agli interventi OIF tipologia B anni 2007/2011». (1922)

CAPUTO

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta in Commissione presentata.

LEANZA EDOARDO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, vista la circolare avente ad oggetto 'Assistenza sanitaria integrativa. Revisione dell'allegato A alla circolare n. 1256 del 23 febbraio 2009', inerente alla distribuzione dei presidi ed ausili e materiali sanitari;

premesso che:

nel documento tecnico allegato - prodotti apoteici per le persone con insufficienza renale (tab. V) si stabilisce che i prodotti indicati nella tabella V per pazienti affetti da insufficienza renale non sottoposti a dialisi possono essere erogati esclusivamente a pazienti in fase predialitica al quinto stadio;

gli stadi della malattia renale sono stati individuati dalla *National Kidney Foundation* nel 1997 ed il quinto ne rappresenta la fase terminale;

forse, per esigenze dettate da puri calcoli matematico/economici, si è posticipata la possibilità di erogare tali prodotti solo al detto quinto stadio;

è frequente che i pazienti, stante queste disposizioni, giungano all'inizio del trattamento dialitico in condizioni nutrizionali gravemente scadute, con la conseguenza, dimostrata da numerosi studi, che uno stato nutrizionale deteriorato può essere causa o può contribuire ad un aumento della mortalità nel paziente emodializzato cronico;

comunque, sempre da innumerevoli studi scientifici in materia, è dimostrato, invece, che l'uso di prodotti a ridotto contenuto di proteine di elevata palatabilità e la diffusione, quindi, di trattamenti dietetici ipoproteici in pazienti con insufficienza renale, già a partire dallo stadio 3, potrebbe consentire la procrastinazione dell'ingresso in dialisi fino a due anni;

considerato che:

la spesa per il mantenimento di pazienti in dialisi si aggira intorno al 2% della spesa sanitaria totale e che il CENSIS ha individuato in quasi euro 34.000 anno/paziente il costo del trattamento;

pertanto, sia sotto l'aspetto medico e di utilità del paziente correlato ad un non indifferente risparmio economico vanno adottati tutti i protocolli esistenti che consentano una dilatazione del tempo necessario all'ingresso in terapia dialitica;

come cennato sopra, autorevoli studi scientifici (vedi giornale italiano di nefrologia, S42 del 2008) hanno evidenziato il contributo del trattamento dietetico al controllo dei costi in predialisi ed in dialisi, individuando l'inizio precoce di una dieta ipoproteica per ottenere un buon controllo del fosforo e l'utilizzo di tali prodotti (che consentirebbero comunque l'assunzione di proteine ad alto valore biologico) potrebbe diminuire di molto l'uso di chelanti del fosforo di più rilevante impatto economico;

è quanto mai attuale l'assioma 'uso appropriato delle risorse equivale a risparmio in termini di riduzione dell'intensità o del numero delle cure';

come detto, la possibilità (corroborata da autorevole letteratura in materia) di ritardare di circa due anni la morte renale e l'entrata in dialisi dei pazienti nefropatici sono tra i principali benefici monetizzabili della dieta ipoproteica, considerando gli alti costi connessi al trattamento dialitico e i costi infinitesimali dei prodotti suddetti;

infine, si rileva l'eliminazione dell'associazione di un codice ad un nome commerciale ma ciò, se ritenuto giusto in termini di parità ed uguaglianza dei prodotti, nel caso specifico ingenera una notevole confusione, in quanto il codice oggi utilizzato (3.7.1 e 3.7.2) individua una quantità eterogenea di prodotti apparentemente simili ma assolutamente inefficaci dal punto di vista clinico;

per sapere se:

sulla base di quanto affermato, non ritengano di rivedere i livelli di intervento evidenziati nel documento tecnico allegato alla circolare n. 1272 del 21 luglio 2010, individuando la possibilità di erogazione dei prodotti indicati nella tabella V, a pazienti in fase predialitica al terzo stadio;

non ritengano opportuno introdurre altresì, onde eliminare la confusione insorta, una maggiore specificazione contenutistica dei codici 3.7.1. e 3.7.2, al fine di tutelare al massimo il paziente e non rischiare di aver somministrato un presidio che, pur sussumendosi sotto il predetto codice, di fatto non ne possiede le caratteristiche volute, in quanto la semplice dizione 'alimento aproteico' individua prodotti molto diversi tra loro e non diretti alla materia oggi trattata». (1921)

FORZESE

PRESIDENTE. L'interrogazione testé annunciata sarà inviata al Governo e alla competente Commissione.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 10 giugno 2011, è stata presentata la mozione numero 270 «Interventi urgenti a sostegno delle attività agricole a seguito della problematica del 'batterio killer'», dagli onorevoli Caputo, Pogliese, Buzzanca, Falcone e Vinciullo. Ne do lettura:

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che:

a seguito delle notizie divulgate in questi ultimi giorni riguardo al cosiddetto 'batterio killer', le aziende agricole hanno subito un decisivo e preoccupante crollo degli ordinativi degli ortaggi;

tale circostanza sta quindi determinando un grave pregiudizio economico delle aziende, già gravemente compromesse dalla crisi del settore agricolo e dalla concorrenza dei mercati stranieri;

considerato che:

le conseguenze in Sicilia hanno assunto un carattere preoccupante e devastante, in quanto sono immediatamente crollati i prezzi degli ortaggi, e gli agricoltori e i produttori registrano un elevatissimo numero di disdette di ordinativi di prodotti agricoli;

in tal modo, si aggrava l'entità dei danni di questo settore già in ginocchio a causa della crisi e della concorrenza determinata dalle importazioni da Paesi esteri, che, a differenza dei prodotti siciliani, non richiedono particolari controlli;

ritenuto che:

a tale situazione di emergenza occorre porre rimedio anche mediante l'adozione di provvedimenti che dichiarino lo stato di grave emergenza del settore agricolo legato alla produzione di ortaggi;

appare necessaria l'immediata adozione di provvedimenti di natura economica e finanziaria di sostegno al settore agricolo della Sicilia al fine di evitarne la crisi,

impegna il Governo della Regione

ad intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti per dichiarare lo stato di grave emergenza del settore agricolo;

ad adottare ogni provvedimento utile e necessario per sostenere il settore legato al comparto agricolo». (270)

Avverto che la mozione testé annunciata sarà demandata, a norma dell'art. 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione.

Comunicazione di apposizione di firma a interrogazione

PRESIDENTE. Comunico che, con nota pervenuta il 15 giugno 2011 e protocollata al n. 5368/AulaPg di pari data, l'onorevole Cataldo Fiorenza ha dichiarato di apporre la firma all'interrogazione numero 1912, 'Iniziative urgenti sulla gestione del Parco dei Nebrodi', dell'onorevole Scammacca della Bruca ed altri, annunciata nella seduta n. 260 dell'8 giugno 2011.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione di titoli di ordini del giorno

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di coordinamento finale, i titoli degli ordini del giorno n. 430 e n. 431, accettati come raccomandazione nella seduta n. 250 del 30 aprile 2011, sono i seguenti:

numero 430 - 'Iniziative per attuare la variazione territoriale di rettifica dei confini tra i comuni di Trabia e termini Imerese (PA)';

numero 431 - 'Interventi urgenti per la crisi del mercato agricolo e olivicolo del territorio della Valle del Belice (ricadente nella provincia di Palermo) e Castelvetro (TP)'.

L'Assemblea ne prende atto.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per oggi gli onorevoli Scilla e Scammacca della Bruca.

L'Assemblea ne prende atto.

Rinvio della discussione del disegno di legge «Norme in materia di riserve in favore degli enti locali» (729-Norme stralciate/A)

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Onorevoli colleghi, sul disegno di legge numero 729-Norme stralciate/A «Norme in materia di riserve in favore degli enti locali», posto al n. 1), comunico che, su richiesta del Presidente della II Commissione, l'esame dello stesso è rinviato alla prossima settimana, essendo stati presentati emendamenti che richiedono la copertura finanziaria.

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16.45, è ripresa alle 17.31)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Seguito dell'esame del disegno di legge 719-515-673/A «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si procede con il seguito dell'esame del disegno di legge 719-515-673/A «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», posto al n. 2).

Invito i componenti la IV Commissione legislativa a prendere posto al banco delle Commissioni.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta precedente l'esame era stato sospeso dopo l'approvazione dell'articolo 5.

Si passa, pertanto, all'articolo 6. Ne do lettura:

«Articolo 6.

*Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento
di lavori pubblici - Relazioni istituzionali*

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica,

architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti, il periodo di affissione dello schema è limitato a trenta giorni consecutivi.

9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

10. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all'Amministrazione regionale.

12. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

13. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità.

14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

16. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.

20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinuncia espressa.

21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

23. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

24. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l'approvazione del livello minimo di progettazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario 'ad acta' per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

27. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 in apposito capitolo 'Fondo di rotazione' per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante

cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa per la realizzazione di lavori della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di lavori di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.

28. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo 'Fondo di rotazione' per le finalità previste dal comma 27, è pari al 60 per cento.

29. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al 'Fondo di rotazione' per le spese di progettazione di cui al comma 27.

30. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

31. Nelle riunioni di cui al comma 30, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

32. I soggetti di cui all'articolo 2, prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi.

33. Nelle riunioni di cui al comma 30, i soggetti di cui all'articolo 2 verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: da 6.1 a 6.9, da 6.11 a 6.15, da 6.17 a 6.35, 6.37, 6.38, 6.39, 6.41, 6.42, 6.43;
- dall'onorevole Cracolici: 6.10, 6.16;
- dagli onorevoli Caronia e Maira: 6.40;
- dagli onorevoli D'Asero e Leontini: 6.36;
- dal Governo: 6.44, 6.45 e 6.46.

DE LUCA. Anche a nome dell'onorevole Fiorenza, dichiaro di ritirare gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 6.10, dell'onorevole Cracolici. Ne do lettura:

«Sostituire il comma 8 con il seguente:

“8. Il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi”.»

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

DE LUCA. Anche a nome dell'onorevole Fiorenza, dichiaro di ritirare gli emendamenti 6.11 e 6.12.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 6.44 del Governo.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 6.44 bis. Ne do lettura:

«Al comma 9, sono soppresse le seguenti parole da ‘dei commi 4 e 5’ fino a ‘successive modificazioni’; e alla fine sono aggiunti i seguenti periodi:

“Per le medesime ragioni, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del Consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della Giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale

XV LEGISLATURA

262ª SEDUTA

15 giugno 2011

preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.»

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, l'emendamento 6.44 bis riproduce semplicemente le norme che sono indicate al comma 9 dell'articolo 6. Come sempre, abbiamo preferito, piuttosto che indicare norme con rinvio di cui alla legge n. 1/78, riprendere il testo delle norme richiamate, in modo tale da evitare di operare sempre per rinvio. La norma in questione, però, è già esistente nella legge n. 7 del 2002 e, dunque, è una mera riproduzione.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 6.45 a firma del Governo, che così recita:

«Al comma 10 sono aggiunte le seguenti parole 'per le parti relative alle materie oggetto del presente articolo'.»

Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

DE LUCA. Anche a nome dell'onorevole Fiorenza, dichiaro di ritirare gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 6.46, a firma del Governo, che così recita: "al comma 13 sostituire le parole "di cui al comma 1" con le parole "di cui all'articolo 2".

Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 6.16 a firma dell'onorevole Cracolici. Ne do lettura:

Al comma 13 sostituire la parola "adozione" con "approvazione".

Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

DE LUCA. Anche a nome dell'onorevole Fiorenza, dichiaro di ritirare gli emendamenti 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.37.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 6.36, degli onorevoli D'Asero e Leontini. Ne do lettura:

«Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

'27 bis. 1. Il fondo di rotazione di cui al comma 27 è finalizzato alla costituzione di un parco progetti che favorisce l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, da parte degli Enti locali.

2. Con apposito decreto dell'assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, vengono ripartite le risorse rese disponibili in base all'estensione territoriale e al numero di abitanti.

3. Gli Enti locali ricadenti nel parco progetti possono affidare gli incarichi professionali anche ai professionisti esterni, garantendo i principi di pari opportunità e non discriminazione, a prescindere dalla presenza di tecnici nelle dotazioni organiche degli Enti'».

D'ASERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento intende, di fatto, introdurre il principio di consentire una programmazione attraverso l'istituzione di un parco progetti, particolarmente, negli enti locali.

Com'è a tutti noto, noi oggi incorriamo in un duplice momento di grave difficoltà. Da una parte, perdiamo i fondi comunitari perché non abbiamo adeguati progetti da poter spendere nel momento in cui i bandi vengono predisposti, in quanto la pubblica Amministrazione non è pronta - atteso che è limitata, ad oggi, solo alla parte degli uffici interni - per la realizzazione dei progetti e, dunque, non è possibile consentire la realizzazione di opere infrastrutturali perché non c'è la materiale possibilità di avere la progettualità pronta.

Il senso dell'emendamento è, quindi, quello di voler dare tale possibilità, atteso che fra l'altro anche per noi, negli interventi delle priorità che nel PAR FAS sono stati portati avanti, il problema relativo al cosiddetto parco progetti resta una priorità che il Governo stesso ha voluto sottolineare. Questa è una opportunità che, a mio avviso, deve essere evidenziata e sottolineata.

Attraverso questo emendamento diamo la possibilità di creare, non solo attraverso il fondo di rotazione, ma anche attraverso ulteriori risorse e attraverso un decreto che l'assessore competente, in questo caso l'assessore per le infrastrutture, dovrà emanare per dotare anche gli enti locali, attraverso un rapporto di popolazione ed estensione territoriale, di una risorsa che possa essere adeguatamente

utilizzata per predisporre progetti. Attraverso questo momento innovativo, quindi, determinare un parco-progetti che verrà ad essere utile per realizzare infrastrutture ed utilizzare risorse comunitarie.

Probabilmente, come mi era stato fatto notare dagli uffici, signor Presidente, va perfezionato con una modifica relativa alla prima parte in cui si dice *‘Il fondo di rotazione di cui al comma 27 è finalizzato altresì’*, quindi è da aggiungere *‘altresì’* e poi al terzo comma dove recita *‘gli incarichi possono essere affidati anche a professionisti esterni, garantendo i principi di pari opportunità e non di discriminazione a prescindere dalla presenza dei tecnici della dotazione organica degli enti locali’*, gli uffici suggeriscono di cassare questa parte.

Con questi aggiustamenti tecnici ritengo possa rappresentare un emendamento molto importante per far sì che possa avviarsi questa nuova fase, mi auguro, di opportuna e concreta possibilità di utilizzo di risorse e di progetti pronti per investimenti.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole D'Asero il subemendamento 6.36.1. Ne do lettura:

«Al comma 1 dell'emendamento 6.36 dopo le parole *‘è finalizzato’* aggiungere la parola *‘altresì’*; al comma 3 dell'emendamento 6.36 sopprimere le parole da *‘a prescindere’* a *‘enti’*».

Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, vorrei brevemente motivare il parere contrario. L'articolo 120, comma 2 bis, del Codice dei contratti - che l'Avvocatura dello Stato con parere del 4 aprile 2011 ritiene applicabile alla Regione siciliana - prevede espressamente, ad esempio, che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento e l'incarico di collaudo, di verifica, di conformità è conferita dalle Amministrazioni a propri dipendenti o dipendenti di amministrazione aggiudicatrice e soltanto quando non ce ne siano agli esterni. Siamo vincolati! L'Avvocatura dello Stato ritiene questa assolutamente vincolante e non solo l'Avvocatura, ma anche la Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Assessore Russo, l'onorevole D'Asero ha presentato un subemendamento che modifica il comma 3 dell'emendamento 6.36, che così reciterebbe: *“Gli enti locali ricadenti nel parco progetti possono affidare gli incarichi professionali anche a professionisti esterni garantendo i principi di pari opportunità e non discriminazione”*.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, capisco l'emendamento dell'onorevole D'Asero che ha un obiettivo, giusto o sbagliato, ma è chiaro. L'emendamento prevede che, a prescindere dagli uffici tecnici comunali o provinciali, gli enti locali possono affidare all'esterno incarichi professionali. Oggi, la legge dice che prioritariamente ci si deve rivolgere agli uffici propri.

L'emendamento D'Asero, prima stesura, è un emendamento che prevede di togliere il vincolo. L'Assessore Russo ha letto un parere dell'Avvocatura dello Stato, in coerenza con sentenza della Corte costituzionale, che stabilisce che non si può fare.

Il subemendamento dell'onorevole D'Asero, sostanzialmente, riscrive ciò che già oggi la legge prevede, cioè che gli enti locali, prioritariamente con gli uffici tecnici, possono dare all'esterno incarichi professionali; rimane, però, la priorità degli uffici tecnici propri.

Una questione sono le modalità con cui affidi l'incarico, altra cosa è il fondo di rotazione.

Noi stiamo dicendo che il fondo di rotazione, i ribassi d'asta per il 50 per cento vanno a finanziare un fondo di rotazione per il parco progetti degli enti locali - parliamo dei finanziamenti

dell'Amministrazione regionale - e per l'altro 50 per cento va a finanziare eventuali perizie di variante. Pertanto, stiamo disciplinando una modalità di assegnazione dei ribassi d'asta che non c'entra nulla con gli incarichi professionali. Quindi, se il problema è il fondo di rotazione c'è già il comma 27 che lo disciplina. L'emendamento aveva un senso, ma obiettivamente non si può fare.

Ecco perché chiedo all'onorevole D'Asero piuttosto che presentare il subemendamento, di ritirare l'emendamento perché obiettivamente è tecnicamente impossibile applicarlo.

Mi auguro che l'onorevole D'Asero accolga tale invito.

PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, per andare incontro alla sua richiesta l'onorevole D'Asero potrebbe ritirare il comma 3 dell'emendamento.

CRACOLICI. Il primo e il secondo comma riguardano una rimodulazione di assegnazione.

D'ASERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo davanti a questi confronti c'è da preoccuparsi, perché si costituisce un ragionamento forse con dei preconcetti.

Voglio evidenziare un aspetto importante: ad oggi ciò che avviene negli enti locali e nella pubblica amministrazione ha, di fatto, prodotto sostanzialmente una impossibilità – in buona parte nei comuni – e cioè che davanti a specifici bandi per l'utilizzo delle risorse comunitarie, gli enti locali non sono stati pronti con propri progetti a presentarsi per tali bandi.

Per tale ragione, dunque, diventa importante pensare come risolvere questo problema: creando un parco progetti. Il principio non è, onorevole Cracolici, nell'aspetto che esiste e quindi nell'impedimento solo normativo. Il principio è anche nel creare uno strumento che sia una dotazione finanziaria che venga stabilita attraverso un decreto che l'Assessore farà, per creare le condizioni e per dare delle risorse ai comuni, in funzione degli abitanti e dell'estensione, perché attraverso questo, oltre a quella che è la norma che stabilisce ad oggi che prima devono essere gli uffici interni a realizzare e poi, ove ne esista l'impossibilità dichiarata, si può procedere all'esterno.

Mi sapete dire quanti comuni su 385 in Sicilia hanno fatto tale dichiarazione? Quest'Aula ha il dovere di porsi tale problema? Abbiamo il dovere di capire come superare le difficoltà che lungo il percorso della vita amministrativa noi incontriamo oppure dobbiamo tassativamente rappresentare un percorso solo burocratico e dire che poiché c'è una situazione che di fatto impedisce, blocchiamo tutto?

Ritengo che il senso voglia essere questo: trovare una soluzione affinché si metta in moto un meccanismo che possa consentire di realizzare un percorso nuovo. Questo è il senso. Quindi, più ampia disponibilità a poterne modificare i contenuti, aggiustarlo secondo un principio di compatibilità con le norme esistenti. Però, anche qui c'è un dibattito aperto: le associazioni di categoria, i professionisti, dicono che oggi c'è una inversione di tendenza che va rappresentata in questo senso e cioè che ai professionisti esterni può essere dato un incarico, a seguito del nuovo regolamento che è entrato in vigore il 6 giugno 2011.

L'orientamento giurisprudenziale può essere un altro.

Noi dobbiamo fare una norma che sia compatibile con la legge oltre che con i principi di applicabilità e che nello stesso tempo apra una nuova prospettiva. Se ritenete perfezionarlo, integrarlo, aggiustarlo non è che ne intendo fare un motivo di rigida impostazione, voglio evidenziare il problema, l'ho evidenziato, ritengo, attraverso questa possibile soluzione con questo emendamento poteva essere fatto, ogni ampia facoltà che gli uffici lo rendano compatibile con la

norma che in atto ha subito anche modifiche e pare che ai sensi del nuovo regolamento che è entrato in vigore il 6 giugno abbia altre opportunità.

BUZZANCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUZZANCA. Signor Presidente, signor assessore, io penso che l'argomento in questione presenti dei punti cruciali per le amministrazioni pubbliche. Assessore, a mio avviso ci complichiamo la vita allontanandoci dalla norma nazionale, non perché io sia tra coloro i quali ritengono necessario accettare la norma nazionale e il richiamo dinamico *tout court* perché delle modifiche possono essere apportate e possono essere anche utili a migliorare questo impianto normativo. Tuttavia, è chiaro che nel momento in cui vi è la possibilità di dividere i fondi che vengono dai ribassi tra il piano che noi abbiamo costruito che è quello che poi asserirà al capitolo grande, che è il capitolo che gestirà la Regione siciliana e l'altro comparto che è il capitolo che gestiranno gli enti locali vi è una bella differenza.

Io non so qual è la filosofia che ispira questa modifica della norma nazionale e cioè questo allontanarsi dal recepimento dinamico. Ritengo, però, che noi così facendo tutto sommato non mettiamo gli enti locali in condizioni di poter operare anche per quello che riguarda le opere di varianti, ma anche per quello che riguarda gli incarichi. Non penso, quindi, che le osservazioni che faceva l'onorevole Cracolici siano pertinenti; al contrario, ritengo che noi nel tentativo di aggiustare la norma, in effetti, ci allontaniamo dalle reali esigenze del territorio.

Assessore, francamente questo non lo comprendo, non comprendo qual è la filosofia! E' vero che vi è la necessità di regolamentare i ribassi d'asta, è vero che c'è l'esigenza di farlo in maniera trasparente, ma perché sottrarre questa competenza all'ente locale? A chi giova, a chi serve, a cosa serve e perché dovremmo farlo? A meno che non ci sia la logica di voler accentrare all'interno di un meccanismo tutte le risorse che vengono dai ribassi per poi distribuirli in maniera equa.

Il secondo passaggio che vorrei affrontare è il seguente: questa distribuzione avviene in ragione e in funzione della destinazione iniziale o in ragione di un altro meccanismo? Questo, assessore, non lo comprendo e penso che la norma non lo espliciti chiaramente. Ritengo che ciò che è destinato ad un territorio e, in qualche maniera, è oggetto di ribasso dovrebbe poi restare in quel territorio. Con questa norma - lo voglio dire ai colleghi ma anche all'assessore - temo che questo non accada; non credo sia sufficientemente esplicitato il principio della territorialità né ritengo che sia necessario allontanarsi da un impianto normativo, quello nazionale, che mi sembra assai chiaro e assai rispettoso delle autonomie locali.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, capisco le motivazioni, ma devo ribadire, per i motivi che ho detto poc'anzi, il mio parere contrario, a malincuore, ma così è!

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento il 6.36.1, dell'onorevole D'Asero.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.36, dell'onorevole D'Asero.
Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

DE LUCA. Anche a nome dell'onorevole Fiorenza, dichiaro di ritirare gli emendamenti 6.38, 6.39, 6.41, 6.42 e 6.43.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 6.40, degli onorevoli Caronia e Maira, decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

«Articolo 7.

Bandi tipo

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati:

a) per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori;

b) per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di servizi o forniture;

c) per la formazione degli elenchi di professionisti presso le stazioni appaltanti per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di lavori di importo inferiore a 100.000 euro.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile

del procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9;
- dall'onorevole Cracolici: 7.6;
- dagli onorevoli Bufardecì, Mineo, Cimino, Scilla e Incardona: 7.7.
- dalla Commissione: 7.10;
- dal Governo: 7.11 e 7.12.

DE LUCA. Anche a nome dell'onorevole Fiorenza, dichiaro di ritirare gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 7.6 dell'onorevole Cracolici, di identico contenuto all'emendamento 7.10 della Commissione. Ne do lettura:

“Al comma 1 sopprimere la lettera c”).

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, la lettera c) viene modificata con un emendamento del Governo con rinvio all'articolo 12, per cui eventuali problemi di lettura che potevano esistere non ci sono più.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 7.11 che così recita: “All'articolo 1, lettera c) le parole “*lavori di importo inferiore a centomila euro*” sono sostituite con le parole “*cui all'articolo 12*”.

BUFARDECI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Assessore, a me sta bene che l'onorevole Cracolici ritiri la lettera c) e si faccia riferimento all'articolo 12, a condizione però che si modifichi l'articolo 12 nel senso dell'emendamento 7.7, che è quello presentato dal mio Gruppo, nel quale proponiamo di sostituire le parole “centomila” con “duecentoundicimila” e ciò in ragione del fatto che vi è la modifica dell'importo della soglia comunitaria che non è centomila, ma è duecentoundicimila.

Quindi, se tutto questo, assessore Russo, è riportato nella modifica che viene operata, rinviando cioè all'articolo 12 con questa modifica dell'importo da cento a duecentoundici, tutto può quadrare. In queste condizioni sì; altrimenti, saremmo sempre di fronte a una stranezza, quella di mantenere un importo abbondantemente inferiore alla soglia comunitaria, al minimo della soglia comunitaria.

Non si comprende perché in Sicilia dovremmo avere soglie ancora più basse di quelle che ci sono in tutta Europa.

PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, mantiene l'emendamento 7.6?

CRACOLICI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che mi pare sbagliato fare un bando tipo al solo fine di fare un elenco, cioè un elenco dei professionisti nell'ambito di un ente al di sotto dei centomila euro. Io capisco il bando tipo per la modalità di affidamento degli incarichi o per la modalità di affidamento di servizi, ma per fare l'elenco che bando tipo bisogna fare? Se è un elenco è un elenco! Non capisco, quindi, a che serva un bando tipo per un elenco.

Altra cosa è la modalità di affidamento di gare, di servizi o di lavori. Quindi, in questo senso c'era l'abrogazione che non è connessa all'importo, ma proprio perché è un elenco, la legge stabilisce quando puoi fare i limiti di importo previsti, se c'è un elenco l'elenco si fa secondo l'elenco, cioè ci si presenta e ci si iscrive in un elenco, l'importante che si è progettista abilitato secondo la disciplina propria dell'incarico professionale. Ripeto: ma per fare un elenco che bando si deve fare?

MANCUSO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento, così come gli altri che ho presentato, così come ho annunciato alla fine della seduta di ieri sera, si rifà esclusivamente alla sentenza 184 del giugno 2011 della Corte costituzionale.

CRACOLICI. Facciamo a gara con l'assessore Russo a chi cita più sentenze!

MANCUSO, *presidente della Commissione*. No, è la segnalazione dell'Ufficio. Non mi posso mettere in competizione con l'Assessore Russo perché non solo farei brutta figura, ma non riuscirei a competere assolutamente.

Quindi, chiedo al Governo, così come per gli altri emendamenti, proprio alla luce di quella sentenza - considerato che si supera il Codice dei contratti nazionale, quindi la legge nazionale - se sia il caso, appunto, di insistere con il lavoro fatto dalla Commissione oppure il Governo ha una soluzione per superare la sentenza della Corte costituzionale.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole all'eliminazione della lettera c) per motivi del tutto diversi da quelli che sono stati enunciati.

Per quanto riguarda la necessità di bandi, perché è un problema che ci troveremo ad affrontare da qui a non molto, richiamo l'attenzione sull'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 163/2006 laddove si dice: "L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto". Quindi, non si può prevedere questo elenco.

Tuttavia, con deliberazione n. 2 del 6 aprile 2011 l'Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione (questa documentazione è comunque disponibile per l'Aula) ha consentito la formazione di questi elenchi se si fa un bando, se vengono seguite procedure di evidenza pubblica, se è mantenuta l'iscrizione e se è aggiornata con cadenza semestrale.

CRACOLICI. Allora, manteniamola!

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. La ragione per cui non può essere mantenuta è che l'articolo 12, se mal non ricordo, prevede l'albo unico, mentre la lettera c) prevede elenchi per stazioni appaltanti. Allora, le due norme sarebbero in conflitto e la lettera c) deve essere ritirata.

PRESIDENTE. Quindi, il parere del Governo è favorevole all'emendamento 7.6, così come al 7.10. Li pongo congiuntamente in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Gli emendamenti 7.11 del Governo e 7.7 degli onorevoli Bufardecì ed altri, sono superati.

DE LUCA. Anche a nome dell'onorevole Fiorenza, dichiaro di ritirare gli emendamenti 7.8 e 7.9.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 7.12, a firma del Governo, che così recita:

«Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

‘1 bis. Il bando tipo deve altresì prevedere che:

a) la quota in aumento, di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'articolo 75, comma 2, del medesimo decreto o con fidejussione bancaria;

b) nel caso di affidamento, ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 il contraente generale deposita, presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo e che la medesima stazione appaltante provvede al pagamento diretto in favore dei terzi affidatari di quanto loro dovuto dal contraente generale, salvo che quest'ultimo non comunichi l'esistenza di ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi'.»

Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

«Articolo 8.

Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro

1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione, che opera secondo le norme stabilite dal DPR n. 207/2010.

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

8. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 9. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'UREGA territorialmente competente.

9. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un Albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le finalità di cui al comma 8, l'Albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;

b) professori universitari di ruolo.

10. Fino alla data di costituzione dell'Albo di cui al comma 9, per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all'Albo esistente presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.

11. L'Albo di cui al comma 9 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l'annullamento non dipenda da fatto della commissione stessa».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: da 8.1 a 8.9, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17;
- dall'onorevole Cracolici: 8.10, 8.15;
- dal Governo: 8.18.

Gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 8.18, del Governo, che così recita:

“I commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

‘6. Le cause di astensione e di esclusione dall'incarico sono disciplinate dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 163/2006’.”

Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 8.9 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 8.10, dell'onorevole Cracolici, che così recita:

«Al comma 8 dopo le parole ‘all'albo di cui al comma 9’ aggiungere ‘La data del sorteggio pubblico deve essere pubblicizzata almeno 15 giorni prima’.»

Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. La data del sorteggio deve essere resa pubblica almeno 15 giorni prima, questo però significa allungare le procedure di gara. Pur nondimeno, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione*. A questo emendamento è necessario presentare un subemendamento.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il subemendamento 8.10.1 che così recita: “*Sostituire 15 con 7*”.

Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 8.10 come modificato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 8.15 a firma dell'onorevole Cracolici.

CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti 8.16 e 8.17 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

«Articolo 9.

Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori

1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

2. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente articolo.

3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo, in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali e costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro, nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.

5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di cui al comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle territorialmente competente. Della commissione fa necessariamente parte un componente di cui al comma 10, lettera a). Le spese correlate all'insediamento dei componenti presso altre sezioni, ivi compresi quelli di cui al comma 15, sono individuate tra le somme a disposizione del quadro economico.

7. Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell'amministrazione appaltante l'adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all'articolo 79 commi 5 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e la decisione su eventuali informative ai sensi dell'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo.

8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

9. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa 'Affari istituzionali' dell'Assemblea regionale siciliana;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, previo parere della Commissione legislativa 'Affari istituzionali' dell'Assemblea regionale siciliana;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

11. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

12. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:

a) la prima:

- 1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la presiede;
- 2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
- 3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;

b) la seconda:

- 1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la presiede;
- 2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
- 3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.

13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.

14. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante 'Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici'.

15. Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono integrate da due componenti tecnici esterni all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall'amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione dell'offerta. Tali componenti saranno individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente alla data di presentazione delle offerte da parte del Presidente di turno della sezione centrale, attingendo all'albo di cui all'articolo 8, comma 9. Gli oneri discendenti dal presente comma sono a carico delle somme a disposizione previste nell'ambito di ogni singolo appalto.

16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 21.

17. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.

18. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

19. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.

20. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

21. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 23. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l'indennità è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai componenti le commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

23. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche al regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo emanato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1.

24. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 23. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del termine fissato per la nomina della commissione di gara di cui al comma 6.

25. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

26. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 23.

27. Entro il 31 dicembre 2011 l'Amministrazione regionale provvede al rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA, di cui al comma 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'effetto decadono i precedenti provvedimenti di nomina».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: da 9.2 a 9.14, da 9.16 a 9.36;
- dagli onorevoli Marziano, Di Guardo, Raia e Digiacomo: 9.15 (I parte), 9.15 (II parte);
- dagli onorevoli Ruggirello e Musotto: 9.1.

Gli emendamenti dal 9.2 al 9.14 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 9.15 (I parte), a firma degli onorevoli Marziano ed altri, che così recita:

“Alla lettera b) del comma 10 sostituire le parole ‘*un dirigente tecnico*’ con ‘*un dirigente o un funzionario direttivo laureato*’.”

MARZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento ha l'obiettivo di ampliare la platea dei dipendenti che l'amministrazione può nominare perché, riferendosi non ai soli dirigenti ma ai funzionari direttivi con laurea, noi ampliamo la platea e rendiamo più celere, spesso anche più fluida, la possibilità di formare le commissioni. D'altronde, la gran parte dei funzionari direttivi con laurea hanno una professionalità adeguata in quanto hanno da sempre partecipato con altre funzioni ai piani di lavoro necessari per le gare di appalto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.15 (I parte). Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto;

(Non è approvato)

Gli emendamenti 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 9.1 degli onorevoli Ruggirello e Musotto, che così recita:

«Sostituire il comma 17 con il seguente:

‘17. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnati dieci funzionari tecnici laureati, con titolo di specializzazione nel settore degli appalti pubblici, provenienti da enti locali o altre amministrazioni dello stato, per egual misura in posizione di comando o mobilità’.»

Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, anche qui, seppur c'è un maggior tentativo di dettaglio, "con titolo di specializzazione nel settore degli appalti pubblici" cosa significa? Qual è il titolo di specializzazione degli appalti pubblici? Non ne conosco.

RUGGIRELLO. Significa di aver lavorato presso gli uffici delle gare di appalto.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Titolo significa un titolo accademico, un titolo di abilitazione. Non capisco che cosa sia il titolo di specializzazione? Non lo conosco. Sarà un mio limite, ma devo dare parere negativo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Gli emendamenti 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.22 a firma degli onorevoli Fiorenza e De Luca decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

L'emendamento 9.15 (II parte), a firma degli onorevoli Marziano ed altri, è improponibile.

Gli emendamenti 9.23, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36 a firma degli onorevoli Fiorenza e De Luca decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo in votazione l'articolo 9. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

«Articolo 10.

Prezzario regionale e aggiornamento prezzi

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici in Sicilia.

2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza

necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.

4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Beninati: 10.1;
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.

Gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6, a firma degli onorevoli Fiorenza e De Luca, decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 10.1, a firma dell'onorevole Beninati, che così recita:

«Al comma 2 sostituire le parole *‘dodici mesi’* con *‘ventiquattro mesi’*».

BENINATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor assessore, vorrei illustrare l'emendamento perché l'aggiornamento dell'elenco prezzi regionale si scrive ogni anno. Di fatto, però, non avviene mai così, anche perché nel momento in cui si fa un elenco prezzi annuale non c'è neanche il tempo che diventi operativo che già ce ne vorrebbe un altro.

Forse, è più opportuno scrivere "ventiquattro mesi", anche perché il più delle volte può accadere, se ogni anno si facesse l'elenco prezzi regionale, che i progetti appena approvati, avendo l'obbligo (è scritto nella legge) di essere aggiornati, l'ente pubblico paradossalmente non riesce neanche a mandarlo in appalto, anche se ci sono i tre mesi di moratoria e, quindi, si passa molte volte il tempo ad aggiornare progetti e non fare le gare e dunque non spendere i soldi.

Vorrei suggerire che, forse, è più utile dire che l'aggiornamento dell'elenco prezzi avvenga ogni 24 mesi. E' più giusto in quanto di solito avviene sempre così, non è mai successo che ogni anno si faccia l'elenco prezzi. Se malauguratamente si dovesse fare, si potrebbe incorrere in questa problematica e cioè che i progetti si devono continuamente aggiornare e si andrebbe incontro ad un rallentamento della spesa della Regione.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Non posso che ringraziare l'onorevole Beninati per la proposta di dilatazione dei tempi di approvazione del prezzario e, pertanto, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1, dell'onorevole Beninati.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

«Articolo 11.

Opere edilizie di modeste dimensioni

1. Per le finalità di cui agli articoli 64, 93 e 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, nonché dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nella Regione sono opere di modeste dimensioni, rilevanti ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettere l) ed m) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, quelle di cui all'articolo 1 della stessa legge n. 1086/1971, che presentino congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

- a) volumetria non superiore a 1.500 metri cubi;
- b) non più di due elevazioni fuori terra, oltre piano scantinato o seminterrato;
- c) edificazione con modalità costruttive standardizzate e forme geometriche tradizionali;
- d) calcoli strutturali in cemento armato firmati da tecnico laureato.

2. Sono escluse le opere realizzate in zona sismica di categoria I».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8;
- dall'onorevole Cracolici: 11.7, 11.11;
- dagli onorevoli Caronia e Maira: 11.9;
- dagli onorevoli Raia, Marinello, Faraone e Digiaco: 11.10.
- dalla Commissione: 11.12.

Gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, a firma degli onorevoli Fiorenza e De Luca, decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 11.7, a firma dell'onorevole Cracolici.

CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. l'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 11.12, della Commissione, che così recita:

“Il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso”.

Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamento 11.9, 11.10 e 11.11 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 11.12.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

«Articolo 12.
Albo unico regionale

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000 per singolo ente affidante. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi i soggetti di cui all'articolo 2.

2. Tutti i dipartimenti che dovessero affidare incarichi per le finalità previste nell'albo di cui al comma 1, effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'Albo unico regionale secondo le modalità di cui agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Con successivo decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sarà emanato un avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 12.2, 12.4, 12.6, 12.8;
- dall'onorevole Cracolici: 12.7;
- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Vinciullo e Formica: 12.3, 12.5;
- dall'onorevole Beninati: 12.1;
- dagli onorevoli D'Asero e Leontini: 12.9;
- dalla Commissione: 12.10;
- dal Governo: 12.11.

BENINATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI. Signor Presidente, signor Assessore, sull'articolo 12 ho posto un problema, fermo restando che secondo me, forse un attimo di attenzione sull'istituzione presso l'Assessorato (non c'è l'emendamento, ma nel caso avrei la proposta) di fare un unico albo effettivamente è giusto e questo

varrebbe, a mio modo di vedere, per gli Assessorati perché in effetti l'anomalia che ogni Assessorato ha il suo albo mi sembra fuori luogo.

E' giusto che ci sia un albo unico, però è una valutazione, Assessore - questa gliela do come valutazione -, qualora anche per tutti gli enti territoriali l'albo unico debba servire affinché ogni ente, parlo di 380 comuni e di tutte le stazioni appaltanti che nella Regione esistono, attinga nell'albo unico, bisogna essere iscritti nell'albo unico della Regione o si fanno gli albi nelle sedi.

E' una valutazione, io non me la sento di dire se è giusto o sbagliato. Che si faccia l'albo unico nella Regione siciliana degli Assessorati mi sembra giustissimo, ma che questo albo unico serva anche per gli enti territoriali, per le ASI, per gli IACP, non so se possa funzionare. Anche perché, secondo me, non è poca materia, diventerà un albo molto copioso, il più delle volte saranno tutti gli ordini professionali, ingegneri, architetti di tutte le province che si iscriveranno nell'albo unico. Quindi, ci saranno almeno 10 mila persone iscritte, mentre, lasciandolo ad ogni ente, si semplificherebbe la questione.

Pur tuttavia, mi rimetto alla scelta del Governo se ritiene giusto fare un albo unico all'Assessorato per tutti, per cui il comune di Nicosia o di Messina dovrà vedere se quell'ingegnere fa parte di quell'albo e fare poi la selezione semplificata: su questo ho una mia riflessione a 360 gradi.

Detto questo, se si ritenesse opportuno riportarlo agli enti di cui all'articolo 2 che si fanno il proprio albo, io avrei la proposta pronta, ma non la presenterò; se il Governo la condivide bene, altrimenti non se ne fa nulla.

Invece, per quanto riguarda l'emendamento 12.1, a mia firma, lo ritengo importantissimo Assessore, perché se noi non stabiliamo la temporalità dell'incarico presso l'albo unico e se non si stabilisce che ha una valenza di un anno o due anni, in teoria se l'ingegnere Buzzanca ha degli incarichi al comune di Messina - cosa, peraltro, impossibile - ebbene, se ciò dovesse accadere superati i cento mila euro non potrà avere più incarichi in quel comune a vita.

Allora, sarebbe il caso di scrivere che, una volta raggiunti i 100 mila euro, incarichi costui non ne potrà avere, ma, in ogni caso, decorsi due anni si rimette in moto il meccanismo; altrimenti a vita in quel comune non potrà più avere alcun incarico.

E' opportuno, quindi, stabilire la temporalità della valenza dei cento mila euro da utilizzare almeno in due anni, peraltro era anche scritto nella norma precedente. Quindi, i centomila euro si possono utilizzare nell'arco di un biennio e al terzo anno si riparte di nuovo, diversamente in quel comune non si potrà più ottenere alcun incarico con le procedure al di sotto ai centomila euro.

MANCUSO, *presidente della Commissione*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 12.10.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 12.2 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18.22, è ripresa alle ore 19.00)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Si passa all'emendamento 12.3, a firma dell'onorevole Buzzanca ed altri.

BUZZANCA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che l'emendamento 12.4, a firma degli onorevoli Fiorenza e De Luca è decaduto per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 12.5.

BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento 12.5.1, che così recita:

“Al comma 1, primo periodo, dopo la cifra ‘100.000’, sono cassate le parole ‘*per singolo ente affidante*’”.

Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 12.1, dell'onorevole Beninati.

BENINATI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 12.11, del Governo, che così recita:

«Al comma 1, dopo le parole ‘*della mobilità*’ aggiungere ‘*mediante procedure di evidenza pubblica*’;

- dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

‘4. Con la medesima procedura di evidenza pubblica utilizzata per la sua istituzione, l'albo è aggiornato con cadenza almeno semestrale’».

Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 12.6, a firma degli onorevoli Fiorenza e De Luca, decade per assenza dell'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 12.7, a firma dell'onorevole Cracolici, che così recita:

«Al comma 2, dopo la parola ‘*dipartimenti*’ aggiungere ‘*regionali*’».

Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 12.8, a firma degli onorevoli Fiorenza e De Luca, decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 12.9, a firma degli onorevoli D'Asero e Leontini.

D'ASERO. Anche a nome dell'onorevole D'Asero, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

«Articolo 13.

Congruità dei compensi per i servizi

1. In applicazione dei principi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'articolo 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, quando, a seguito della pubblicazione di un bando da parte degli enti di cui all'articolo 2, per l'affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui al citato articolo 262, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Nel caso in cui l'Ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica e, contestualmente, al Dipartimento regionale tecnico di cui all'articolo 4, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il Dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ordine, effettua le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, lettera i) e promuove tutte le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all'Ordine.

2. Allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, gli enti di cui all'articolo 2 della presente legge possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti:

a) la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara;

b) la verifica consuntiva del corrispettivo del servizio.

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le singole stazioni appaltanti destinano, a valere delle somme a disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale prevalente, territorialmente competente. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse o concorrenti, l'importo è trasferito agli Ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio.

4. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'Ordine professionale prevalente provvede il medesimo Ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli Ordini professionali della Regione».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 13.1, 13.2, 13.4, 13.7, 13.8, 13.9, 13.11;
- dagli onorevoli Caronia e Maira: 13.3, 13.6, 13.10, 13.12;
- dall'onorevole Cracolici: 13.5.

Gli emendamenti 13.1 e 13.2 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 13.3, degli onorevoli Baronia e Maira. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non é approvato)

L'emendamento 13.4 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 13.6, degli onorevoli Baronia e Maira. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non é approvato)

Si passa all'emendamento 13.5, dell'onorevole Cracolici, che così recita:

«Sostituire il comma 2 con il seguente:

‘2. Allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, i RUP degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara. Gli Ordini sono tenuti ad esitare la predetta verifica entro dieci giorni’.»

Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, trattandosi di una riscrittura, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Da parte degli uffici vi sono perplessità sull'ultimo rigo, laddove è scritto: "Gli Ordini sono tenuti ad esitare la predetta verifica entro dieci giorni".

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema non sta nel termine, il punto è capire di cosa stiamo parlando per correttezza nei confronti dei colleghi.

Sappiamo che uno dei problemi che abbiamo avuto riguarda la disciplina nazionale che ha modificato il rapporto con gli Ordini rispetto alla congruità della parcella che veniva vidimata e, quindi, si pagava una tassa agli ordini professionali.

La legge nazionale ha modificato questa norma. Noi ci siamo inventati - capisco il compromesso e lo accetto - che agli Ordini ci si può rivolgere per avere la congruità del valore messo a gara e su quella parcella si paga. Solo che così come è scritto nel testo non ci siamo limitati alla congruità del valore messo a gara, ma anche alla verifica consuntiva del corrispettivo di servizio; cioè abbiamo fatto rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

Sostanzialmente, ci si limita a stabilire che la congruità richiesta è connessa al valore messo a gara nelle gare per la parcella professionale. Questo è il senso della norma, poi la questione dei dieci giorni si può togliere anche se nell'ipotesi in cui io mi rivolgo all'Ordine devo anche chiedere entro quanto tempo mi si dà la congruità perché altrimenti si rischia un sistema di blocco.

Pertanto, si deve stabilire un termine per dare il parere di congruità, può essere cinque, dieci o quindici giorni; però in qualche modo dobbiamo stabilire un termine per dare un parere di congruità.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, per quanto riguarda il termine, il problema è facilmente risolvibile ponendo un limite alla stessa Amministrazione, nel senso che qualora entro dieci giorni non pervenga il parere dell'Ordine l'Amministrazione procede, quindi si limita l'Amministrazione; tuttavia vi è un problema: viene eliminata la verifica consuntiva del servizio che secondo me è importante.

CORDARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo con la riscrittura dell'onorevole Cracolici, tranne per una parte - e adesso dirò il perché -, sono d'accordo perché do per buono - e il testo della riscrittura dice proprio questo - che noi stiamo salvaguardando un percorso che finirebbe per essere ostacolato nel momento in cui dovessimo integrare anche la valutazione che l'Assessore ha riportato all'attenzione dell'Aula.

Mi pongo un quesito di carattere giuridico con riferimento, invece, al termine.

A tal proposito, potrebbe intervenire l'Assessore con il quale ci intendiamo considerato che, fra l'altro, abbiamo la 'disgrazia' di fare la stessa professione.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, il problema del termine può essere facilmente risolto dicendo che qualora entro dieci giorni non pervenga il parere dell'Ordine l'amministrazione procede. E' un termine assegnato a noi stessi.

CORDARO. Ci siamo intesi.

PRESIDENTE. Il problema che abbiamo sollevato, quindi, è coerente.

Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento 13.5.1 che così recita:

«L'ultimo periodo dell'emendamento 13.5 è così sostituito:

'Qualora non pervenga risposta entro dieci giorni da parte degli Ordini professionali alla verifica richiesta, gli Enti di cui all'articolo 2 possono procedere ugualmente'.»

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 13.5, come modificato. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 13.7, 13.8 e 13.9 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 13.10, degli onorevoli Caronia e Maira, che così recita:

«Sostituire il comma 3 con il seguente:

'3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le singole stazioni appaltanti destinano, a valere delle somme a disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale competente per materia e per territorio. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'importo è trasferito agli Ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio'.»

CARONIA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'assessore debba rivolgere l'attenzione a questo emendamento perché nel momento in cui viene assegnato, per lo svolgimento delle attività della congruità dei compensi, alla stazione appaltante un importo pari allo 0,2 per cento dell'importo di base d'asta a favore dell'Ordine professionale, indicando soltanto come parametro la territorialità, ritengo che si discrimini di fatto o meglio si assegni già ad alcune categorie professionali il *plafond* di questo importo che poi dovrebbe servire invece per tutte le categorie, per tutti gli organi.

Ritengo, pertanto, signor assessore, che se noi aggiungessimo il competente per materia, oltre che per territorio, avremmo fatto maggiore chiarezza e maggiore trasparenza e avremmo dato la possibilità a tutti gli Ordini, che ovviamente dovessero, per materia, occuparsi del controllo e della congruità dei compensi, la giusta proporzione.

Reputo riduttivo utilizzare un solo parametro che è quello della territorialità e credo che questa sia una norma che vada modificata con l'obiettivo di dare chiarezza, perché diversamente potrebbe essere interpretata in una maniera che non voglio pensare sia la volontà del Governo, ossia quello di favorire alcuni Ordini a discapito di altri.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. L'emendamento è coerente con lo spirito della proposta del Governo, quindi il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

FORMICA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso che sono favorevole all'emendamento perché è giusto estendere anche agli altri, mi chiedevo, posto che introduciamo nella previsione da parte del Governo questa percentuale a favore degli Ordini, a differenza del resto d'Italia, e dovrebbe avere la finalità di consentire che almeno i nostri professionisti siciliani pagassero meno per l'iscrizione all'Ordine, dovremmo inserirlo nella norma. Avrebbe senso, considerato che devolviamo parte delle somme dei ribassi d'asta, lo 0,2 per cento, che sono somme rilevanti, agli Ordini professionali. Sarebbe opportuno inserire che l'iscrizione all'Ordine professionale in Sicilia, in seguito a questa norma che stiamo varando, dovrebbe essere calmierata.

Un qualche vantaggio dovrebbe andare ai professionisti siciliani.

Ho dato una lettura volante. Non mi sono occupato di questa norma.

RUSSO Pietro Carmelo, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO Pietro Carmelo, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, stiamo abrogando la norma liberando alcune decine di professionisti dall'obbligo di pagare, su ogni parcella, il visto agli Ordini. Stiamo chiedendo agli Ordini di collaborare con noi e, quindi, li paghiamo per la collaborazione che ci rendono sull'esame preventivo.

Non possiamo dare disposizioni organizzative di nessun tipo agli Ordini professionali in quanto sono enti pubblici sottratti alla potestà regionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.10. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 13.11 e 13.12 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Signor presidente, forse mi sono distratta perché c'era l'emendamento 13.12 a mia firma.

PRESIDENTE. E' stato dichiarato decaduto.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Signor Presidente, volevo semplicemente dire che, proprio alla luce di quanto detto dall'assessore, visto che non stiamo facendo i conti in tasca agli Ordini e che, quindi, non possiamo entrare nella distribuzione delle somme che gli Ordini recepiscono o percepiscono anche da questo 0,2, riterrei opportuno che il Governo togliesse il comma 4, perché, stabilendo come devono essere distribuite le somme, in qualche modo, entreremmo nella giurisdizione dell'attività economica degli Ordini.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, il metodo di riparto è convenzionale, cioè viene stabilito mediante convenzione, non imposto unilateralmente dalla Regione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

«Articolo 14.
Qualificazione

1. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:

a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;

b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento riferiti a lavori analoghi».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5;
- dalla Commissione: 14.6.

Gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 14.6, della Commissione.

FARAONE, *vicepresidente della commissione*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

«Articolo 15.

Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni».

Comunico che sono stati presentati, dagli onorevoli Fiorenza e De Luca, gli emendamenti 15.1 e 15.2, che decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

«Articolo 16.

Subappalti

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è premesso il seguente comma:

‘01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.’».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 16.1, 16.2.
- dalla Commissione: 16.3.

Gli emendamenti 16.1 e 16.2 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 16.3, della Commissione, interamente soppressivo. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'articolo 16 è, pertanto, soppresso.

Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

«Articolo 17.
Certificazione antimafia

1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale».

Comunico che sono stati presentati, dagli onorevoli Fiorenza e De Luca, gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Gli emendamenti 17.1 e 17.2 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo in votazione l'articolo 17. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

«Articolo 18.
Interventi per l'approvvigionamento idropotabile

1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purché sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Fiorenza e De Luca gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Gli emendamenti 17.1 e 17.2 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo in votazione l'articolo 18. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

«Articolo 19.

Criteri di aggiudicazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:

a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;

b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria e per gli appalti di forniture di importo pari o superiore ad euro 1.000.000. Il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell'offerta.

3. E' fatta salva la possibilità del ricorso al massimo ribasso laddove, sulla base di provvedimento espressamente motivato, quest'ultimo risulti essere, in relazione alla singola gara considerata, più vantaggioso per la stazione appaltante, sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.

4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C.147/06 e C. 148/06 hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione siciliana o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea, diverse dall'Italia.

6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1,

dello stesso decreto 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 163/2006.

7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 19.1, 19.2, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13;
- dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis: 19.3;
- dagli onorevoli Caronia e Maira: 19.4;
- dall'onorevole Cracolici: 19.5;
- dalla Commissione: 19.14.

Si passa all'emendamento 19.14 a firma della Commissione, interamente soppressivo.

MANCUSO, *presidente della Commissione*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti 19.1 e 19.2 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Si passa all'emendamento 19.3, degli onorevoli Cracolici e De Benedictis.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Signor Presidente, vi è una riscrittura del comma 3 da parte del Governo che, forse, supera il problema.

PRESIDENTE. L'Articolo 19, con i relativi emendamenti, è accantonato.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19.22, è ripresa alle ore 19.28)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'articolo 19, in precedenza accantonato.

CRACOLICI. Anche a nome dell'onorevole De Benedictis, dichiaro di ritirare l'emendamento 19.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 19.15, che così recita:

«Il comma 3 è così sostituito:

‘3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facilità di ricorrere al criterio di selezione mediante massimo ribasso qualora tale scelta sia più conveniente per la medesima amministrazione aggiudicatrice sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d’asta’.»

Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione 15. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Gli emendamenti 19.6 e 19.7 decadono per assenza dall’Aula dei firmatari.

Si passa all’emendamento 19.4, degli onorevoli Caronia e Maira, che così recita:

«Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

‘b) al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche di rilevanza urbanistica, storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, delle tecniche dei materiali e costruttive, la metodologia utilizzata e quanto altro meritevole di particolare attenzione preventiva della qualità progettuale dell’opera da realizzare’.»

CARONIA. Chiedo di parlare per illustrare l’emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà è una precisazione che tende semplicemente a rendere maggiormente esplicito ai RUP l’indicazione per l’applicazione della normativa di settore.

Mi spiego meglio: al fine di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre i criteri che sono stati indicati dalla proposta, ritengo che si debba integrare che gli aspetti qualitativi si riferiscano anche alla rilevanza storico, artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale così come presente. Ciò in quanto una valutazione qualitativa che non tenga conto di questi parametri che la rilevanza storico-artistica, nonché quella architettonica e paesaggistica, potrebbero privare fortemente il RUP di elementi di valutazione che possono servire a giudicare il migliore progetto.

Ritengo, quindi, che sia una aggiunta che vada nella direzione della chiarezza per chi poi questa legge deve porre in essere.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore alle infrastrutture e alla mobilità*. Signor Presidente, il problema non si pone perché, in sede di esplicitazione, tutte queste cose verranno dette. Infatti, se si pone attenzione alla lettera b) gli elementi indicati sono espressamente indicati come ‘quali ad esempio’, cioè è una indicazione esemplificativa e non tassativa. Appesantire ulteriormente l’elencazione mi pare non congruo. Pertanto, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 19.5, dell'onorevole Cracolici, che così recita:

«Al comma 2, dopo la parola *'comunitaria'* cassare le seguenti parole *'e per gli appalti di forniture di importo pari o superiore ad euro 1.000.000'*.»

CRACOLICI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una cosa sono gli appalti per lavori, altra cosa sono le forniture. Siamo in presenza di specifiche tecniche che non sono connesse.

Faccio un esempio: se si deve acquistare una TAC ci possono essere tante specifiche tecniche, ma deve essere chiaro qual è l'obiettivo della TAC. Non credo che bisogna fare un'offerta economicamente più vantaggiosa per acquistare la TAC, si fanno delle offerte al ribasso perché è chiaro che ci sono più fornitori che possono dare lo stesso prodotto.

Pertanto, stabilire un importo oltre il quale è obbligatorio andare all'offerta economicamente più vantaggiosa mi sembra sbagliato. Abbiamo stabilito che è una facoltà; è la stazione appaltante che, di volta in volta, stabilisce se fare una cosa o l'altra. Per le forniture mi sembrerebbe un'imposizione eccessiva della legge.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore alle infrastrutture e alla mobilità*. Signor Presidente, il rischio paventato, a mio modo di vedere, non esiste in relazione alla riscrittura del comma 3. Vi è, tuttavia, un errore al comma 2 perché dopo le parole *'di fornitura'* devono essere aggiunte le parole *'di servizi'*; non può essere limitato solo a *'forniture'*.

Il problema su come abbiamo approvato il comma 3 non lo rilevo. Comunque, mi rimetto all'Aula, salvo per il subemendamento che sto per presentare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.5. Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per le infrastrutture e la mobilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12 e 19.13 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.12 a firma del Governo gli articoli 20 e 21 sono preclusi.

Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

«Articolo 22.

Certificazione della spesa di fondi extraregionali

1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti, costituisce atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi, beni e forniture, finanziati con fondi regionali, nonché per la certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 22.1, 22.2;
- dagli onorevoli Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla e Incardona: 22.3.

Gli emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

«Articolo 23.

Sicurezza e conservazione dei beni culturali

1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono destinate nei limiti del 50 per cento alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 30 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l'Assessore regionale per l'economia, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al comma 1».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Fiorenza e De Luca gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3, che decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo in votazione l'articolo 23. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

«Articolo 24.

Norme transitorie

1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso DPR n. 207/2010.

3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.

4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della legge n. 109/1994, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5;
- dagli onorevoli Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla e Incardona: 24.6.

Gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 e 24.6. decadono per assenza dall'Aula dei firmatari. Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 24.7, che così recita:

“Al comma 1, prima delle parole ‘*gli appalti di lavori*’ sono introdotte le seguenti: ‘*fermi restando i termini di cui all’articolo 1, comma 1*’.”

Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

«Articolo 25.
Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;
- b) gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 della legge regionale 10 agosto 1978 n. 35;
- c) gli articoli 7, 16, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, 30, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
- d) la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
- e) gli articoli 148, 149, 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
- f) l'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32;
- g) la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con esclusione dell'articolo 42, comma 1;
- h) la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, con esclusione dell'articolo 30 e degli articoli da 32 a 43;
- i) i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 126 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
- j) l'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2005, n. 9;
- k) i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
- l) gli articoli 1, 2, 3, 4, della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23;
- m) l'articolo 1, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
- n) l'articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
- o) gli articoli 1, comma 1, 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: da 25.1 a 25.18;
- dagli onorevoli Mancuso e Leontini: 25.10.

Gli emendamenti dal 25.1 al 25.18 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari, ad eccezione dell'emendamento 25.10 degli onorevoli Mancuso e Leontini.

MANCUSO. Anche a nome dell'onorevole Leontini, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 25. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

«Articolo 26.

*Rapporti tra normativa regionale e sopravvenuta normativa statale.**Testo coordinato*

1. Nel caso in cui intervengano disposizioni statali che disciplinano materie regolate dalla presente legge, entro i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni, la Regione provvede in ordine al loro eventuale recepimento o adeguamento; ove entro tale termine non si provveda al riguardo trovano applicazione le disposizioni statali.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il testo coordinato del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con le norme di cui alla presente legge».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 26.1, 26.2, 26.5;
- dagli onorevoli Bufardecì, Mineo, Cimino, Scilla e Incardona: 26.3, 26.4.

Tutti gli emendamenti all'articolo 26 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 26.6, che così recita:

«Il comma 1 dell'articolo 26 è soppresso».

Il parere della Commissione?

FARAONE, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

«Articolo 27.

Norma finanziaria

1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.1.1., capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che, annualmente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici trasferisce alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 140 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 7.2.1.1.1.

2. Agli oneri discendenti dalla applicazione dall'articolo 5, valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 58 migliaia di euro, si provvede, annualmente con le disponibilità dell'UPB 8.2.1.1.2. capitolo 272523 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013.

3. Agli oneri discendenti dalla applicazione dei commi 22 e 23 dell'articolo 9, valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 221 migliaia di euro, si provvede, annualmente con le disponibilità dell'UPB 7.1.1.1.1. capitolo 276515 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013.

4. Per l'attuazione della presente legge il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2011».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Fiorenza e De Luca gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5, che decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo in votazione l'articolo 27. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, nella precedente seduta era stato accantonato l'articolo 4 con gli emendamenti 4.35 e 4.36.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei che gli Uffici mi ascoltassero perché quello che sto per dire è una cosa delicata. Mi riferisco alla questione dell'Osservatorio.

Il Governo, giustamente, mi ha fatto rilevare che può essere un servizio, in quanto tale, che agisce e opera sotto la dipendenza dell'Assessorato delle infrastrutture, in atto credo che sia un ufficio speciale. Abbiamo fatto un'operazione finanziaria di copertura del dipartimento di nuova istituzione, che è un dipartimento di fatto, abrogando un ufficio speciale.

La congruità finanziaria non è perfettamente stabilita. Rimane un dato: l'Osservatorio agisce con competenze in cui il controllore e il controllato rischiano di essere nella stessa struttura.

Non so se pensiamo di concludere i lavori su questo provvedimento stasera, ma io suggerirei un attimo di riflessione, visto che comunque rinvieremo i lavori d'Aula a domani. Vorrei che ci fosse un approfondimento ulteriore anche con i componenti della Commissione su tale questione.

Personalmente, potrei anche ritirare l'emendamento, però non vorrei che stiamo facendo un danno all'amministrazione, in quanto - ripeto - l'amministrazione sull'Osservatorio riceve per competenza dallo Stato risorse e, quindi, la natura della struttura è una struttura servente; oltre che autonoma è servente sulle disposizioni statali. Non vorrei - ripeto - che facessimo una cosa per la quale dovremmo ricorrere ai ripari successivamente.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sulla copertura finanziaria degli stessi, l'articolo 4 è ulteriormente accantonato.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, giovedì 16 giugno 2011, alle ore 16.00, col seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

XV LEGISLATURA

262ª SEDUTA

15 giugno 2011

II - Discussione dei disegni di legge:

1) «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (nn. 719-515-673/A) (*Seguito*);

2) «Norme in materia di riserve in favore degli enti locali» (n. 729-Norme stralciate/A).

La seduta è tolta alle ore 19.44

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore
dott. Mario Di Piazza

Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
